CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.67

OGGETTO:

Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.(Imposta sul reddito delle persone fisiche) Conferma aliquota e della soglia di esenzione per l'anno 2020

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **diciassette** e minuti **quindici** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. SICILIANO Concetta	Consigliere	Sì
3. ROMANO Paolo	Consigliere	Sì
4. GHIO Roberto	Consigliere	Sì
5. FOGLIATO Rosella	Consigliere	Giust.
6. MAGGIO Francesco	Consigliere	Sì
7. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Consigliere	Sì
8. POLLONE Lidia	Consigliere	Sì
9. BARBINI Cristian	Consigliere	Sì
10. PERRONE Alessia	Consigliere	Giust.
11. LE DONNE Giovanni	Consigliere	Sì
12. AIASSA Serena	Consigliere	Giust.
13. SENSI Mauro	Consigliere	Sì
14. ZACCARIA Arianna	Consigliere	Sì
15. D'ANGELO Domenico	Consigliere	Sì
16. SALERNO Angelo	Consigliere	Sì
17. ARNAUDO Enrico	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		14
Totale Assenti:		3

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Essendo legale il numero degli intervenuti, **SICILIANO Concetta** nella sua qualità di **Presidente Del Consiglio**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.(Imposta sul reddito delle persone fisiche) Conferma aliquota e della soglia di esenzione per l'anno 2020**

Visti :

- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191);
- gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
- l'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
- l'articolo 1, commi 142, 143 e 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007);
- l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
- l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011);
- l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- l'articolo 13, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, n. 23324;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007 (Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296);

Premesso che:

- con il decreto legislativo n. 360/1998 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

  a) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l'aliquota di compartecipazione da applicare a partire dall'anno successivo;
  b) i comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  c) la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
  d) i comuni possono stabilire aliquote diversificate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; in tal caso per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, le aliquote devono essere fissate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
  e) con il medesimo provvedimento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
  f) l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  g) l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, n. 23324 sono state individuate le procedure di pubblicazione sul sito informatico di cui sopra;

- con l'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 convertito dalla legge n. 126/2008, l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 e l'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, è stata disposta la sospensione

del potere di deliberare l'aumento l'istituzione o l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF;

- l'articolo 1, comma 11, del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 ha disposto che la sospensione sopra citata non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'articolo 13, comma 14, lettera a), del decreto legge n. 201/2011 ha abrogato l'articolo 1 del decreto legge n. 93/2008 sopra richiamato, determinando la revoca del blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali stabilito dalla stessa norma;
- i comuni possono pertanto istituire o aumentare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale nel limite massimo di 0,8 punti percentuali;
- ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 446/1997 e dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono determinate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi dell'articolo 9 del regolamento regionale n. 1/1999 le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe e le aliquote d'imposta costituiscono allegato al bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2007 si è approvato il regolamento ed adeguata l'aliquota dello 0,7% dall'anno 2008 e per gli anni successivi;
- deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 19/06/2012 si sono approvate le modifiche al Regolamento Comunale Addizionale IRPEF stabilendo le aliquote per scaglioni di reddito IRPEF;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2015, con la quale si sono stabilite le aliquote progressive per scaglioni di reddito per l'anno 2015;

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/05/2016, con la quale si sono stabilite le aliquote progressive per scaglioni di reddito per l'anno 2016;

- deliberazione n. 3 del 23/02/2017, con la quale si sono confermate le aliquote progressive per scaglioni di reddito anno 2017;

- deliberazione n. 65 del 22/12/2018, con la quale si sono confermate le aliquote progressive per scaglioni di reddito anno 2018;

- deliberazione n. ___ del 27/12/2019, con la quale si sono confermate le aliquote progressive per scaglioni di reddito anno 2019 e precisamente:

Aliquota	Descrizione
0,50	Applicazione a scaglioni di reddito fino a € 15.000,00
0,70	Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00
0,78	Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00
0,79	Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00
0,80	Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 75.000,00

Considerato opportuno, sulla base delle incertezze relative alla riforma fiscale, mantenere il livello delle aliquote e delle tariffe inalterato, salvo le esclusioni di legge, riservandosi l'approvazione delle opportune modifiche a seguito dell'eventuale approvazione di norme legislative sopravvenienti con particolare riferimento al principio di contenimento del livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica

Visto, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, il parere espresso dal Dirigente dell'Area **Finanziaria** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

Visto altresì il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

Si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. **Di confermare,** anche per l'anno **2020,** le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, già applicate per l'anno 2019, così come sotto riportate :

Aliquota	Descrizione
0,50	Applicazione a scaglioni di reddito fino a € 15.000,00
0,70	Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00
0,78	Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00
0,79	Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00
0,80	Applicazione a scaglioni di reddito oltre € 75.000,00

2. **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002.

3. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

4. **Di stimare** il gettito dell'addizionale all'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2019, in circa Euro 750.000,00 **da introitare sul seguente codice di bilancio: entrata: E.1.01.01.16.001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione.**

5. **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 - D.Lgs n. 267/2000, per consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

il CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Vice Sindaco Roberto Ghio.

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Enrico Arnaudo e Mauro Sensi.

Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Mauro Sensi il quale dichiara di astenersi in attesa di sapere relativamente ai nuovi scaglioni.

Ascoltato altresì l'intervento del Consigliere Domenico D'Angelo.

Udite le risposte del Vice Sindaco Roberto Ghio e la replica del Consigliere Mauro Sensi.

Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti;

Acquisiti:

- in data 16/12/2019 il parere della Commissione competente per i Servizi di Direzione e Staff, ai sensi dell'art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;

Effettuata la votazione in forma palese per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti:14
Assenti: 3 (Fogliato, Perrone, Aiassa)
Votanti: 14
Astenuti: 3 (Sensi, Zaccaria, D'Angelo)
Contrari: 0
Favorevoli:11

Constatato l'esito della votazione

DELIBERA

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.

CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti:14
Assenti: 3 (Fogliato, Perrone, Aiassa)
Votanti: 14
Astenuti: 3 (Sensi, Zaccaria, D'Angelo)
Contrari: 0
Favorevoli:11

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione di provvedimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Firmato digitalmente
F.to : SICILIANO Concetta

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to : FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.